

## PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEL

### **“PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA PER GENOVA”:**

*Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario “potenziamento Genova - Campasso” nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova”*

TRA:

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in persona del Ministro pro tempore Prof. Enrico Giovannini;

Commissario Straordinario Progetto Unico (di seguito per brevità anche “Commissario”) nominato con DPCM del 20 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 4, comma 12 octies, del DL 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019 n. 55, Cons. Calogero Mauceri;

Regione Liguria (di seguito per brevità anche “Regione”) con sede in Genova, Via Fieschi, 15, qui rappresentata da Giovanni Toti in qualità di Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Piazza De Ferrari, 1, Genova, autorizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa con delibera della Giunta Regionale n° 805 del 05.08.2022;

Comune di Genova (di seguito per brevità anche “Comune”) con sede in Genova via Garibaldi n. 9, qui rappresentato dal sindaco pro tempore Marco Bucci, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa con delibera della Giunta Comunale n° 178 del 11/08/2022;

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito per brevità anche “RFI”) – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – “Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. rappresentata da Vincenzo Macello, domiciliato per la carica in Roma piazza della Croce Rossa n. 1, in qualità di Vice Direttore Generale Network Management Infrastrutture, autorizzato alla sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa con Procura Speciale rilasciata in data 25.8.2022 con prot. RFI-AD\26\P\2022\0001269.

di seguito congiuntamente denominate le “Parti”,

PREMESSO CHE:

- a) il CIPE, con delibera n. 80 in data 29.3.2006 (G.U. n. 197/2006), ha approvato il Progetto Definitivo della Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi (di seguito anche “l’Opera”), con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, comma 5, D. Lgs. 190/2002;
- b) con delibera n. 86 in data 29.3.2006 (G.U. n. 221/2006), il CIPE ha approvato il progetto definitivo del progetto ferroviario “Potenziamento Infrastrutturale Voltri-Brignole”, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui alla predetta Delibera CIPE 86/2006;
- c) il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 14 giugno 2019, n. 55) ha previsto, all’articolo 4, comma 12-septies, che “*al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il collegamento dell’ultimo*

- miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti "Potenziamento infrastrutturale Voltri - Brignole", "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova - Campasso" sono unificati in un Progetto unico". Più precisamente, l'anzidetta norma ha disposto che "Le opere civili degli interventi "Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e "Potenziamento Genova - Campasso" e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014" (la "Legge sul Nodo");*
- d) con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 20 dicembre 2019 è stato nominato il Commissario Straordinario del Progetto Unico, in conformità a quanto stabilito all'art. 4, comma 12-octies, della Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
  - e) il Progetto Unico è stato inserito nell'elenco delle opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
  - f) in data 7 dicembre 2021 è stata emanata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le "Linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022";
  - g) in ottemperanza alla suddetta Direttiva, il Commissario straordinario ha promosso, d'intesa con il Comune di Genova, la Regione Liguria, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e RFI, la realizzazione di un "Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana" delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario "Potenziamento Genova - Campasso" (intervento ricompreso nel Progetto Unico), denominato "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova" finalizzato a garantire una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'intervento infrastrutturale ferroviario e a realizzare un miglioramento del contesto urbano;
  - h) Il Decreto Legge 16 giugno 2022, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di Grandi Eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili" convertito con modificazioni dalla L. 5 agosto 2022, n. 108, ha autorizzato all'art. 10 commi 5 - septies, 5 - octies, 5 - nonies e 5 - decies in favore di RFI la spesa di euro 89 Mio per l'avvio del suddetto "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova" ferma restando l'attribuzione al Comune di Genova delle funzioni di soggetto attuatore delle opere e degli interventi inseriti nel predetto progetto;
  - i) RFI con nota del 12 novembre 2021 ha richiesto alla Regione Liguria di dare avvio al Procedimento volto al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi e per gli effetti dell'art 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di ottenere il rilascio di tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento di "Potenziamento Genova - Campasso" anche denominato di "Adeguamento del collegamento ferroviario Bivio Fegino-Ex Bivio S. Limbania via Campasso" (di seguito anche "Progetto Ferroviario");
  - j) In data 5 agosto 2022 nella seduta della conferenza decisoria ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 la Regione ha espresso la compatibilità ambientale condizionata alla presentazione entro 8 mesi dalla pubblicazione del PAUR di un progetto di fattibilità tecnico-economica esteso almeno fino a 30 metri dalla linea ferroviaria finalizzato alla mitigazione e compensazione degli impatti con particolare riferimento agli impatti acustici e paesaggistici del Progetto Ferroviario e in data 22 agosto 2022 nell'ultima seduta della conferenza decisoria sono state rilasciate tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla

osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo intervento;

- k) con Delibera di Giunta Regionale n. 805 del 5 agosto 2022 è stato approvato lo schema del Protocollo di Intesa per la realizzazione del "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova": Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario "potenziamento Genova - Campasso";
- l) con Delibera di Giunta Comunale n. 178 del 11 agosto 2022 è stato approvato lo schema del Protocollo di Intesa per la realizzazione del "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova": Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario "potenziamento Genova - Campasso";

premesso quanto sopra le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

#### **ART. 1**

Le Premesse e gli atti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, sono noti alle Parti e si intendono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa;

#### **ART. 2 OGGETTO**

Le Parti intendono, con il presente Protocollo, condividere le modalità e le attività necessarie per la realizzazione del "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova", che viene avviato con le risorse indicate alla lettera h) delle premesse, finalizzato a garantire una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica del Progetto Ferroviario e a realizzare un miglioramento del contesto urbano, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2021 citata in premessa. La copertura di ulteriori fabbisogni finanziari non modifica gli impegni assunti dalle parti con il presente atto.

Le Parti si impegnano a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, alla realizzazione del "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova", contribuendo a definire tempi certi e condizioni di realizzazione degli interventi, senza influire sul cronoprogramma di realizzazione del Progetto Ferroviario.

Il "Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova" si articola in due macro-interventi non vincolati tra loro:

- interventi di riqualificazione urbana e di creazione di spazi verdi a servizio della comunità con conseguente esproprio e demolizione di edifici e riqualificazione delle corrispondenti aree, ivi compresa la creazione di spazi verdi, il cui quadro economico troverà copertura nell'importo di cui alla premessa h);
- interventi di rigenerazione urbana, con la previsione di azioni di esproprio degli edifici e/o indennizzi, il cui quadro economico troverà copertura nell'importo di cui alla premessa h), e azioni di rigenerazione urbana degli stessi edifici resi liberi, queste ultime anche a carico del Comune di Genova.

### ART. 3 CRITERI E PRINCIPI

Il “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova” verrà definito in applicazione dei seguenti criteri:

- sostenibilità ambientale e sociale degli interventi;
- riduzione del disagio abitativo derivante dalla prossimità al sedime ferroviario;
- applicazione delle indennità previste dalla normativa regionale;
- realizzazione di interventi volti all’aumento degli spazi a disposizione della comunità;
- realizzazione di interventi riguardanti gli spazi multifunzionali e attrezzati;
- realizzazione di interventi per un incremento dell’attrattività del quartiere;
- varietà di spazi pubblici;
- integrazione con le infrastrutture esistenti;
- aumento dell’accessibilità;
- ampliamento delle aree verdi;
- coerenza con altri interventi di riqualificazione;
- completezza delle previsioni progettuali.

Ai fini della realizzazione del “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova” l’ambito territoriale limitrofo alla linea ferroviaria sarà suddiviso in tre segmenti omogenei in relazione alla distanza dei fabbricati dalla più vicina rotaia, definiti in base al principio secondo il quale il disagio abitativo e la variazione di valore permanente delle unità immobiliari hanno un’incidenza progressivamente decrescente con la distanza dalla linea ferroviaria:

- Fascia 1 - distanza fino 10 m dalla rotaia più vicina: per tali fabbricati viene previsto l’esproprio, la demolizione degli edifici anche se solo parzialmente ricadenti nella fascia di riqualificazione, con oneri compresi nell’importo di cui alla premessa h);
- Fascia 2 - distanza da oltre 10 m e fino a 20 m dalla rotaia più vicina: esproprio e/o indennizzo degli edifici, con oneri compresi nei limiti dell’importo di cui alla premessa h), anche se solo parzialmente ricadenti nella fascia stessa, con conseguente assunzione della proprietà da parte del Comune nel caso di esproprio, che si impegna ai connessi interventi di rigenerazione degli edifici acquisiti e alle opere di riqualificazione nell’ambito della stessa fascia ovvero di zone anche fuori dalla fascia 2 e dalla successiva fascia 3, definite a cura del Comune stesso, anche con risorse proprie;
- Fascia 3 - distanza da oltre 20 m e fino a 30 m dalla rotaia più vicina: viene previsto l’indennizzo connesso all’intervento di riqualificazione con oneri compresi nell’importo di cui alla premessa h).

Dalla realizzazione del “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova”, che dovrà essere tempestivamente avviato ed armonizzato con le tempistiche di conclusione del Progetto Ferroviario, non dovrà risultare pregiudizio né ritardo rispetto alle tempistiche di conclusione del Progetto Ferroviario medesimo.

## **ART. 4**

### **IMPEGNI DELLE PARTI**

Il Ministro, previa relazione del Commissario Straordinario, si impegna a inviare una specifica informativa al CIPESS sul “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova” quale realizzazione concreta delle prescrizioni contenute nella direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2021.

La Regione Liguria, nell’ambito delle proprie competenze e risorse umane in ottemperanza a quanto enunciato dal precedente articolo 2, si impegna a coordinare i propri atti di programmazione in modo che siano coerenti con gli obiettivi del “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova” così da favorirne la realizzazione, provvedendo altresì all’eventuale ricerca di ulteriori risorse pubbliche e private, nazionali e/o europee, per ulteriori interventi di completamento e arricchimento del Progetto medesimo.

Il Comune di Genova, cui sono attribuite le funzioni di soggetto attuatore del “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova”, si impegna a svolgere le funzioni relativamente alla fase progettuale, autorizzativa e attuativa, nonché a reperire anche le ulteriori risorse pubbliche necessarie al completamento degli interventi di Rigenerazione Urbana. Per quanto sopra, il Comune di Genova, presenterà una proposta progettuale di interventi al Commissario Straordinario, al quale spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per la prosecuzione dei lavori.

Il Commissario Straordinario si impegna a svolgere la necessaria funzione di impulso del “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova” per favorire l’espletamento della procedura e a valutare la proposta progettuale del Comune di Genova relativa agli interventi di Riqualificazione e Rigenerazione al fine della relativa approvazione. Non potranno essere approvate dal Commissario Straordinario proposte progettuali che non siano completamente finanziate.

RFI si impegna a realizzare il Progetto Ferroviario e a erogare le risorse rese disponibili dalla conversione in legge del D.L. 68/2022 di cui alla premessa h), per il “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova”, fatti salvi gli interventi il cui onere è a esclusivo carico del Comune di Genova come sopra esposto.

Il Commissario e RFI si impegnano, successivamente all’approvazione del “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova” da parte del Commissario, a formalizzare con il Comune di Genova una specifica convenzione attuativa volta sia a regolare la progettazione e la realizzazione degli interventi, da realizzarsi a cura e responsabilità dell’amministrazione comunale, sia a indicare le modalità di erogazione del contributo individuato dalla conversione in legge del D.L. 68/2022 richiamato in premessa h).

Il quadro degli interventi del “Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova” non potrà comportare per RFI esigenze finanziarie superiori all’importo di cui alla premessa h), che saranno attribuiti al Progetto Unico.

Genova, 31 agosto 2022